

DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

PREMESSA

Il presente documento sulla "Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti" (PPIR), è stato redatto dalla società **FERRIERE NORD S.p.A.**, di seguito indicata come "**Società**", per lo Stabilimento di Osoppo (UD), di seguito indicato anche come "**Stabilimento**", sulla base delle indicazioni riportate nell'art.14 e nell'Allegato B "Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti" del D.Lgs. 105/15 (pubblicato sul S.O. n.38/L alla G.U. n.161 del 14/07/2015 ed entrato in vigore il 29/07/2015).

Con riferimento alla normativa sopra citata, sono descritti di seguito e in allegati:

1. Gli obiettivi che l'azienda intende perseguire nel campo della prevenzione degli incidenti rilevanti;
2. I principi generali su cui si intende basare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
3. L'impegno a realizzare, adottare e mantenere un Sistema di Gestione della Sicurezza, in attuazione a quanto richiesto dall'art. 14 del D.Lgs. 105/15 ed in attuazione della politica aziendale;
4. L'articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza RIR, con i principi ed i criteri di riferimento;
5. Il programma di miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza RIR.

Il presente Documento è depositato presso lo Stabilimento di Osoppo (UD), Zona Industriale Rivoli di Osoppo e a disposizione delle Autorità competenti di cui agli articoli 17 e 27 del D.Lgs. 105/15.

1 OBIETTIVI

La **Società** intende perseguire per lo **Stabilimento** nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti ai sensi del D.Lgs 105/15 i seguenti obiettivi generali:

- La salvaguardia dell'ambiente, della salute e la sicurezza dei propri dipendenti, degli abitanti della comunità in cui opera e nonché la tutela dei beni pubblici e privati;
- La prevenzione dei rischi di incidente rilevante come elemento fondamentale che la **Società** deve perseguire, nei luoghi di lavoro ed in tutte le fasi di lavorazione, per la sicurezza dei lavoratori, dei terzi con cui opera, della popolazione e dell'ambiente;
- Il rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, relativi all'ambiente, alla sicurezza e alla prevenzione degli incidenti rilevanti;
- Il coinvolgimento e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in materia di ambiente, sicurezza e prevenzione dei rischi di incidente rilevante e per la redazione del relativo programma;

- Il miglioramento continuo per il controllo e la riduzione dei rischi di incidente rilevante, attraverso il ricorso di adeguate tecnologie produttive ed organizzative disponibili;
- La diffusione, la conoscenza e l'attuazione della presente Politica.

2 PRINCIPI GENERALI

La Società opera nel settore dell'acciaio ed i principi su cui fonda la propria politica PIR per lo **Stabilimento** sono la consapevolezza dei rischi associati alla produzione e movimentazione delle polveri di abbattimento fumi acciaieria ed al funzionamento dell'impianto e del processo di seconda fusione per la produzione dell'acciaio tramite un forno ad arco elettrico (EAF).

Lo **Stabilimento** ha sviluppato un Sistema di Gestione integrato Ambiente e Sicurezza in accordo con le norme UNI EN ISO 14001:2015 e BS OHSAS 18001:2007.

La Società ritiene che l'adozione di un Sistema di Gestione integrato Ambiente e Sicurezza (SGSA) sia fondamentale per assicurare la prevenzione ed il controllo degli incidenti rilevanti per la salvaguardia della salute umana (lavoratori, popolazione), dell'ambiente e dei beni, ed ha integrato all'interno di esso il Sistema di Gestione della Sicurezza RIR D.Lgs.105/15.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza RIR è formalizzato attraverso il presente documento, il Manuale del sistema di gestione della Sicurezza RIR, le Procedure gestionali, le Pratiche operative. Le azioni previste ed illustrate nel Manuale e nelle Procedure ad esso collegate sono ritenute appropriate ai rischi di incidente rilevante attualmente individuati e valutati ed alla complessità dell'organizzazione.

3 IMPEGNI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

Allo scopo di conseguire gli obiettivi sopra esposti, nell'ambito dei principi generali precedentemente dichiarati, in accordo con quanto riportato in allegato 3 e in allegato B del D.Lgs. 105/15, ai fini della prevenzione dei Rischi di Incidente Rilevante la Società si impegna a trattare nell'ambito del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza RIR:

a) Organizzazione e personale:

ruoli, responsabilità, autorità e disponibilità di risorse del personale addetto alla gestione della sicurezza ad ogni livello dell'organizzazione, identificazione delle necessità in materia di informazione formazione e addestramento del personale e relativa attuazione, coinvolgimento dei dipendenti e dei terzi;

b) Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti:

adozione ed applicazione di procedure per l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala e valutazione della relativa probabilità e gravità;

c) Controllo operativo:

adozione e applicazione di procedure e pratiche operative per l'esercizio in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione ispezione e verifica dell'impianto, dei processi, delle apparecchiature, le verifiche di preavviamento; il monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento per apparecchiature e impianti che possono portare alla perdita di contenimento di sostanze pericolose; approvvigionamento, gestione della documentazione tecnica;

d) Gestione delle modifiche e della progettazione:

adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti o depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti, processi o depositi; valutazione delle modifiche tecnico-impiantistiche procedurali e organizzative, sia permanenti che temporanee;

e) Pianificazione di emergenza:

adozione e applicazione di procedure per identificare le emergenze prevedibili tramite l'analisi sistematica e per preparare, provare e riesaminare il piano di emergenza in modo da far fronte a tali emergenze; identificazione del personale preposto, delle misure di protezione ed intervento, di contenimento e controllo degli incidenti, dell'equipaggiamento personale, delle apparecchiature di sicurezza, dei sistemi di comunicazione e di allarme;

f) Controllo delle prestazioni:

adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema di gestione della sicurezza adottati dal gestore e per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza; segnalazione e valutazione di incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento degli impianti, valutazione degli indicatori, dell'esperienza operativa acquisita;

g) Controllo e revisione:

adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza; revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia della politica in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione, anche attraverso verifiche ispettive.

Per la descrizione dettagliata delle singole voci che costituiscono il Sistema di Gestione della Sicurezza RIR per i requisiti relativi al D.Lgs. 105/15, si fa espresso riferimento a quanto riportato nell'Allegato B del D.Lgs. 105/15, rispettivamente al p.to 3 "Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza", riportato integralmente in allegato della presente Politica per una più agevole consultazione della documentazione.

4 ARTICOLAZIONE DEL SGS RIR

L'articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza RIR viene descritta in dettaglio nel Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza RIR denominato MSA-GR.

Il manuale è suddiviso nei seguenti paragrafi:

- Indice;
- Scopo e campo di applicazione;
- Politica di prevenzione;
- Organizzazione del personale;
- Gestione dei documenti;
- Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti e analisi del rischio;
- Controllo operativo;
- Gestione delle modifiche;
- Pianificazione delle emergenze;
- Controllo delle prestazioni;
- Controllo e revisione.

Le procedure che costituiscono il SGS RIR affrontano i seguenti argomenti:

- Identificazione dei rischi di incidente rilevante;
- Accesso ed individuazione delle prescrizioni legali;
- Obiettivi e programmi di miglioramento;
- Risorse, ruoli e responsabilità;
- Competenza, formazione e consapevolezza;
- Comunicazione, partecipazione e consultazione;
- Documentazione del sistema di gestione;
- Controllo operativo;
- Preparazione alle emergenze e risposta;
- Sorveglianza, misurazione e monitoraggio delle prestazioni;
- Analisi degli incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive;
- Audit interno del sistema di gestione;
- Riesame della direzione del SGS RIR.

L'elenco completo dei documenti del SGSA integrato aziendale, con evidenza di quelli riguardanti aspetti RIR, è riportato nel manuale MSA-GR.

Il Riesame consiste nell'analisi del funzionamento del sistema nel suo complesso, sia dal punto di vista dell'adeguatezza dei requisiti stabiliti in funzione della realtà aziendale (Politica), sia dal punto di vista dell'efficacia delle prestazioni del sistema (risultati). Il risultato è l'individuazione delle opportunità e delle necessità di miglioramento del sistema e/o delle prestazioni in materia di Ambiente, Sicurezza e Salute sul lavoro, Rischi di Incidente Rilevante.

Il gestore RIR dello **Stabilimento** esegue una volta l'anno, unitamente all'Alta Direzione, un riesame del SGSA ed almeno ogni due anni in via ordinaria un riesame del SGS RIR e della Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti, per constatarne l'adeguatezza e l'efficienza. Il riesame della Politica è previsto anche in caso di modifiche con aggravio del livello di rischio come definite all'art. 18 ed Allegato D del D.Lgs. 105/15.

Gli elementi in uscita dal riesame della direzione comprendono tutte le decisioni e le azioni relative al miglioramento del sistema, quali:





- Possibili modifiche alla Politica aziendale;
- Possibili modifiche agli obiettivi e ai piani di miglioramento;
- Possibili modifiche altri elementi del Sistema, comprese le risorse necessarie;
- Possibili decisioni in materia di comunicazione.

Il documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti integra le attività di informazione e formazione del personale e viene distribuito a tutte le figure responsabili dello **Stabilimento**. Il documento viene portato a conoscenza, nelle forme più opportune alle Ditte esterne operanti presso lo **Stabilimento**. Esso è disponibile a chiunque ne faccia richiesta.

5 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTI (RIR).

Si allega alla presente Politica, come parte integrante, il programma di miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza RIR, contenente gli interventi di miglioramento volti a minimizzare la probabilità che si verifichi un incidente rilevante ed i danni potenziali. Gli obiettivi sono ricompresi nel piano integrato degli obiettivi e traguardi del SGSA aziendale.

Per ogni intervento riportato nel piano, viene descritto il responsabile dell'attuazione, le risorse necessarie ed il livello di raggiungimento dell'obiettivo.

Emesso dal Resp. SGS-GR	Approvato dal Gestore	Visto da RLS
Ing. Angelo CHIAVOTTI 	Ing. Leonardo RIZZANI 	Sig. Bruno BATTAINO  Sig. Sandro CRAVOTTA 

Estratto da Allegato B "Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti" del D.Lgs. 105/15

3. Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza

3.1. Elementi fondamentali

Il sistema di gestione della sicurezza, strutturato così come richiesto nei precedenti punti 2.1 e 2.2, deve farsi carico delle seguenti gestioni, secondo quanto specificato nei punti da 3.2 a 3.8:

- a) organizzazione e personale;
- b) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
- c) controllo operativo;
- d) modifiche e progettazione;
- e) pianificazione di emergenza;
- f) controllo delle prestazioni;
- g) controllo e revisione.

3.2. Organizzazione e personale

3.2.1. Il sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso l'allocazione delle risorse necessarie, deve farsi carico della gestione, dell'organizzazione e del personale, al fine di garantire un livello di sicurezza compatibile con la realtà in cui opera lo stabilimento, così come, in particolare, definito nel Documento e richiesto sia dalle norme legislative e dalle regole tecniche, sia dalle valutazioni e determinazioni espresse dagli organi di controllo. Esso deve, inoltre, stabilire gli standard e le norme tecniche a livello aziendale aggiuntivi, necessari a consentire la completa razionalizzazione in materia di prevenzione e di controllo delle prestazioni.

3.2.2. Il sistema di gestione della sicurezza deve riflettere l'impegno globale all'interno dell'azienda, dall'alta direzione fino agli operatori, e la cultura di sicurezza dell'organizzazione, così come definiti nel Documento, e come appare dall'allocazione di risorse e dall'assegnazione di responsabilità.

3.2.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve individuare le posizioni chiave ad ogni livello dell'organizzazione, definendo univocamente ed esplicitamente ruoli, compiti, responsabilità, autorità e disponibilità di risorse. Esso deve, inoltre, definire le interfacce tra le posizioni chiave, tra queste e l'alta direzione e tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3.2.4. Il sistema di gestione della sicurezza, deve stabilire le misure necessarie per garantire a qualsiasi livello un adeguato grado di competenza e consapevolezza nella gestione dei pericoli di incidenti rilevanti. Pertanto, anche in riferimento alle disposizioni contenute nell'appendice 1 del presente allegato, deve definire i requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la disponibilità e l'impiego del relativo equipaggiamento di protezione. Esso deve, inoltre, definire le attività necessarie al raggiungimento e al mantenimento di tali requisiti, anche in termini di qualificazione professionale e di capacità operative; queste devono essere assicurate anche mediante l'idoneità dell'interfaccia tra operatore e impianto.

3.3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

3.3.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere le procedure per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di incidente rilevante derivanti dall'attività normale o anomala comprese, se del caso, le attività subappaltate e l'adozione delle misure per la riduzione del rischio, assicurando la loro corretta applicazione e il mantenimento nel tempo della loro efficacia.

3.3.2. Le attività di identificazione e valutazione, di cui al punto 3.3.1, devono essere condotte sia in termini di probabilità sia di gravità e documentate nell'ambito di un'analisi di sicurezza espletata secondo lo stato dell'arte, sia per le condizioni normali di esercizio sia per le condizioni anomale e per ogni fase di vita dell'impianto. Per gli stabilimenti soggetti agli obblighi dell'art. 15 del presente decreto, esse devono essere condotte secondo quanto stabilito negli allegati 2 e C. In ogni caso, le attività devono rendere disponibili le informazioni necessarie per la pianificazione dell'emergenza esterna di cui all'art. 21 e per la verifica del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, di cui all'art. 22 del presente decreto. L'espletamento di tali attività deve permettere la valutazione dell'idoneità delle misure di sicurezza adottate, individuare le possibili aree di miglioramento, fornire i termini di sorgente per la pianificazione di emergenza interna ed esterna e costituire la base per le attività di informazione, formazione e addestramento.

3.3.3. Il sistema di gestione della sicurezza deve fissare i criteri e requisiti di sicurezza, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali, così come definiti nel Documento, e degli obiettivi specifici, a fronte dei singoli rischi individuati. Le misure per la riduzione del rischio, di cui al punto 3.3.1, devono essere individuate, realizzate e adottate ai fini del raggiungimento e mantenimento di tali obiettivi.

3.3.4. Le attività, di cui al punto 3.3.1, devono essere aggiornate periodicamente, in occasione di modifiche ai sensi dell'art. 18 del presente decreto e qualora intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza, interne o esterne all'organizzazione, anche derivanti dall'esperienza operativa o dall'analisi di incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento o dal rilevamento di altri indicatori di invecchiamento³ di apparecchiature e impianti.

3.4. Controllo operativo

3.4.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento di specifiche procedure e istruzioni per il controllo operativo del processo e di tutte le attività dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza. Le procedure e istruzioni devono riguardare almeno la gestione della documentazione, le procedure operative, le procedure di manutenzione e di ispezione, l'approvvigionamento e le verifiche di preavviamento.

3.4.2. La gestione della documentazione deve permettere la diffusione, l'aggiornamento e la conservazione di quanto necessario ad assicurare un'appropriata conoscenza del processo, degli impianti e degli aspetti operativi e gestionali, con particolare riguardo all'esercizio e manutenzione, alla gestione delle modifiche di impianto e all'esperienza operativa maturata. Essa deve rispondere, inoltre, alle richieste normative di registrazione e conservazione di determinati documenti di progetto e di esercizio ed essere idonea al controllo delle prestazioni e al riesame della politica e del sistema di gestione.

3.4.3. Le procedure operative devono riguardare la conduzione e il controllo del funzionamento degli impianti in condizioni normali di esercizio, in condizioni anomale e di emergenza, tenendo in debito conto i fattori umani, al fine di assicurare la funzionalità delle interfacce fra operatori, processo e impianti. Per mantenere la conformità con le reali prestazioni degli impianti, esse devono essere aggiornate in tutte le fasi di vita dell'impianto, dal preavviamento allo smantellamento finale.

3.4.4. I criteri e le procedure di manutenzione, ispezione e verifica devono essere predisposti in modo da garantire l'affidabilità e disponibilità prevista per ogni parte dell'impianto, rilevante ai fini della sicurezza, in congruenza con quanto assunto a base delle valutazioni di cui al punto 3.3. Devono, inoltre, essere previsti piani di monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento (corrosione, erosione, fatica, scorrimento viscoso⁴ di apparecchiature e impianti che possono portare alla perdita di contenimento di sostanze pericolose, comprese le necessarie misure correttive e preventive. Le attività devono essere opportunamente autorizzate e documentate, anche attraverso specifici sistemi di permessi di lavoro e accesso.

3.4.5. L'approvvigionamento di apparecchiature, materiali e servizi, rilevanti ai fini della sicurezza, deve essere effettuato mediante criteri, procedure e verifiche che garantiscano la rispondenza ai requisiti di sicurezza minimi di legge e in congruenza con quanto assunto a base delle valutazioni di cui al punto 3.3, anche attraverso l'esecuzione di verifiche di preavviamento.

3.5. Gestione delle modifiche e della progettazione

3.5.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure per garantire una corretta gestione delle modifiche degli impianti esistenti e della progettazione degli impianti o parti di impianto nuovi. Qualunque variazione, permanente o temporanea, agli impianti e relativi sistemi o componenti, ai parametri di processo, all'organizzazione o alle procedure deve essere esaminata al fine di stabilirne l'eventuale influenza sulla sicurezza del processo e, in caso affermativo, gestita come modifica. Un limite temporale massimo deve essere fissato per le modifiche temporanee.

³ "L'invecchiamento non è connesso all'età dell'apparecchiatura, bensì alle modifiche che la stessa ha subito nel tempo, in termini di grado di deterioramento e/o di danno subito. Tali fattori comportano una maggiore probabilità che si verifichino guasti nel tempo di vita (di servizio) dell'apparecchiatura stessa, ma non sono necessariamente associati ad esso. Nel caso di apparecchiature o impianti l'invecchiamento può comportare un significativo deterioramento e/o danno rispetto alle sue condizioni iniziali, che può comprometterne la funzionalità, disponibilità, affidabilità e sicurezza" [*"Plant ageing, Management of equipment containing hazardous fluids or pressure"*, HSE Research Report RR509, HSE Books, 2006]

⁴ Deformazione di un materiale sottoposto a sforzo costante che si verifica nei materiali mantenuti per lunghi periodi ad alta temperatura, che avviene tipicamente su apparecchi quali reattori, forni industriali, generatori di vapore, ecc.

3.5.2. Le modifiche devono essere pianificate e valutate ai fini della sicurezza, assicurando il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza fissati e il rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 18 del presente del decreto. Le attività di riesame della sicurezza devono essere pianificate e correlate allo sviluppo del progetto della modifica o dell'impianto nuovo in tutte le sue fasi realizzative, dalla progettazione concettuale, alla messa in marcia e collaudo finale.

3.5.3. Le modifiche devono essere soggette a meccanismi di approvazione, subordinati all'esito di procedure di controllo degli interventi realizzati, e documentate, anche in riferimento al riesame della progettazione e delle valutazioni di sicurezza, all'aggiornamento della documentazione e al riesame dei fabbisogni formativi e di addestramento del personale coinvolto a qualunque titolo dalla modifica apportata.

3.6. Pianificazione di emergenza

3.6.1. Il sistema di gestione della sicurezza, in relazione alla possibilità di accadimento di un incidente rilevante, deve assicurare la gestione dell'emergenza interna, in termini di:

- a) contenimento e controllo dell'incidente al fine di rendere minimi gli effetti e limitazione dei danni alla salute umana, all'ambiente e ai beni;
- b) messa in opera delle misure necessarie per la protezione degli addetti e dell'ambiente e dagli effetti dell'incidente rilevante;
- c) comunicazione delle necessarie informazioni alla popolazione, ai servizi di emergenza ed alle autorità locali competenti;
- d) provvedimenti che consentano l'agibilità del sito e dell'ambiente ai fini degli interventi dopo l'incidente rilevante e del successivo ripristino.

3.6.2. Le misure di protezione e di intervento per controllare e contenere le conseguenze di un incidente devono essere individuate sulla base delle informazioni e dei risultati delle analisi dei termini di sorgente e degli scenari incidentali, così come previste nelle attività di valutazione dei rischi, di cui al punto 3.3. A tal fine, devono essere valutate le conseguenze dei possibili incidenti rilevanti, sia sugli impianti, sia sul personale, sulla popolazione e sull'ambiente, per individuare gli elementi che consentano l'elaborazione del piano di emergenza, sia interna, sia esterna.

3.6.3. L'insieme degli elementi attinenti alle misure di protezione e di intervento a seguito di possibili situazioni di emergenza e di incidenti rilevanti deve essere specificamente pianificato (Piano di emergenza interna), in modo da integrarsi, in particolare, con le parti relative alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e alla protezione dell'ambiente. Per gli stabilimenti di soglia superiore, il Piano di emergenza interna è predisposto, sperimentato e revisionato secondo le disposizioni dell'art. 20 del presente decreto.

3.6.4. Le procedure operative di emergenza, contenute nel Piano di emergenza interna, devono comprendere le descrizioni dettagliate delle misure e dei dispositivi per la limitazione delle conseguenze di un incidente rilevante, la dotazione dell'equipaggiamento di protezione individuale, nonché delle apparecchiature di sicurezza, delle risorse disponibili e dei sistemi di allarme. Esse devono, inoltre, individuare il personale preposto all'attuazione delle misure stesse, evidenziandone i diversi ruoli e responsabilità in merito al trattamento dell'emergenza nelle sue varie fasi di allerta, allarme, intervento, evacuazione, ripristino, relazioni esterne e supporto all'attuazione delle misure adottate all'esterno.

3.6.5. Il Piano di emergenza interna, oltre alle attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e del personale presente in stabilimento, svolte nelle modalità previste dall'appendice 1 del presente allegato, deve prevedere riesami ed esercitazioni, generali o specifici, periodici o a fronte di modifiche intercorse.

3.7. Controllo delle prestazioni

3.7.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve assicurare la verifica del conseguimento degli obiettivi generali indicati nel Documento e di quelli specifici, a base delle valutazioni di sicurezza, di cui al punto 3.3, e la valutazione costante delle prestazioni, con riferimento ai criteri e requisiti di sicurezza fissati. Il riscontro di eventuali deviazioni deve portare all'individuazione e all'adozione delle necessarie azioni correttive, la cui applicazione ed efficacia devono essere, a loro volta, oggetto di verifica e riesame.

3.7.2. Il controllo delle prestazioni deve essere effettuato, in termini continuativi, mediante riscontri sull'esercizio corrente degli impianti e basato, mediante apposite procedure, almeno su:

- a. valutazione degli incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento occorse nello stabilimento o in impianti simili e delle eventuali conseguenti azioni correttive;
- b. esiti di prove e ispezioni dei componenti o sistemi d'impianto critici ai fini della sicurezza;
- c. valutazione di eventuali indicatori e del loro andamento, anche a fronte dei traguardi fissati 5³;
- d. valutazione dell'esperienza operativa acquisita, propria o in situazioni simili;
- e. verifica del mantenimento della funzionalità dell'organizzazione e dei requisiti di qualificazione professionale e capacità operativa degli addetti.

3.8. Controllo e revisione

3.8.1. Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza, in relazione agli obiettivi prefissati nel Documento, alle disposizioni di legge, a riferimenti e prassi accettate.

3.8.2. La valutazione periodica, documentata e sistematica, di cui al punto 3.8.1, deve essere effettuata dal gestore, anche mediante verifiche ispettive (safety audit), con verificatori interni e/o esterni, ai fini di accertare:

- a. l'idoneità del sistema di gestione della sicurezza e della sua applicazione, in termini di struttura e di contenuti;
- b. il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza di impianti e processi;
- c. la conformità a leggi, norme, politica di sicurezza, standard e prassi;
- d. la necessità di azioni correttive e modalità di attuazione.

3.8.3. Le azioni correttive ritenute necessarie nell'ambito delle valutazioni, di cui al punto 3.8.2, a seguito di carenze riconosciute nella politica di sicurezza o nel sistema di gestione della sicurezza, devono essere attuate in modo pianificato, documentato e controllato.

5³. L'individuazione di indicatori di prestazione realistici e misurabili, come la loro costante valutazione ed aggiornamento sono essenziali per il SGS-PIR. Occorre tenere sempre presente che gli indicatori di prestazione devono essere chiaramente correlati alla possibilità di verificare l'efficienza ed efficacia del SGS-PIR adottato e devono essere definiti in modo da garantire il confronto tra gli obiettivi da raggiungere e i risultati ottenuti.